

**ALL'UFFICIO SUAP del  
COMUNE DI  
MONTEROTONDO**

**COMUNICAZIONE VENDITE STRAORDINARIE:**

**VENDITA DI LIQUIDAZIONE ai sensi dell'art. 47 L.R. n. 33/99**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

(Prov. di \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

(Prov. di \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Cell \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

in qualità di titolare di ditta individuale denominata

in qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

Titolare dell'esercizio per la vendita al dettaglio dei generi di cui al settore \_\_\_\_\_ sito in questo Comune, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ (autorizzazione/comunicazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

**COMUNICA CHE EFFETTUERA' UNA**

**1) - VENDITA DI LIQUIDAZIONE** potrà iniziare dopo 20 giorni dalla data di protocollo  
ai sensi dell'art. 47 Legge Regionale n. 33/99 leggere attentamente l'allegato in terza pagina

PERIODO (massimo per 6 settimane)		PERCENTUALI DI SCONTO	
dal	al	dal	al

Ai sensi dell'art. 47 della Legge Regionale n. 33/99 co. 1 lett.  a  b  c

La vendita di liquidazione interesserà esclusivamente la merce in giacenza presso l'esercizio

suddetto, e presso i magazzini che sono ubicati in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Il testo delle asserzioni pubblicitarie è il seguente

**all'uopo si allega:**

- Copia della comunicazione di cessazione di attività;
- Copia dell'atto di cessione d'azienda registrato;
- Copia della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita;
- Copia delle comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie.

-----

Il Richiedente  
(titolare o legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

**gli artt. n. 46 e 47, della Legge Regionale n. 33/99 modificati con Legge Regionale n. 19 del 9 novembre 2007 e L. 248/2006 e D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010, inerenti la liberalizzazione delle attività produttive, di seguito riportati:**

**VENDITE STRAORDINARIE**

**Art. 46 (disposizioni preliminari)**

**1.** Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e tutte le altre vendite che, con sinonimi, superlativi o riferimenti di fantasia ovvero con vendite abbinate ad omaggi dello stesso articolo o di articoli diversi, vengono offerte dal dettagliante a condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti.

**2.** In tutte le forme di vendita straordinarie sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili, e le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario, dello sconto e del ribasso espresso in percentuale, e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

**3.** Le inserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni.

### **Art. 47 (Vendite di liquidazione)**

**1.**Le vendite di liquidazione effettuate per esitare in tempi brevi tutte le merci poste in vendita, possono essere svolte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore alle sei settimane, in seguito a:

a)cessazione dell'azienda commerciale;

b)cessione dell'azienda o suo trasferimento in altri locali o scadenza di affitto di azienda per contratti ultra quinquennali;

c)trasformazione, manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature, che comportino la sospensione totale dell'attività per un periodo minimo di 15 giorni continuativi.

**2.**E' vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei 30 giorni che precedono l'inizio delle vendite di fine stagione, per le motivazioni di cui al comma 1, lettera c).

**3.**Non meno di 20 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, l'esercente deve darne comunicazione al Comune, precisando, oltre l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita, le date di inizio e cessazione di essa e le motivazioni anche:

a)per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per la scadenza del contratto di affitto di azienda comprovante la stessa scadenza;

b)per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura provata registrata;

c)per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;

d)per la trasformazione, manutenzione e/o il rinnovo delle attrezzature: di aver effettuato denuncia di inizio dei lavori o ottenuto concessione ad autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di procedere al rinnovo di almeno il 50 per cento degli arredi.

**4.**Nel periodo di effettuazione delle vendite di liquidazione possibile porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci sia di altra provenienza che in conto vendita.

**5.**Al termine della vendita di liquidazione, per la trasformazione, la manutenzione e/o il rinnovo dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.